



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

PREMESSA

Il codice deontologico indetto da AINSPEDE compone e delinea i diritti ed i doveri cui i pedagogisti e gli educatori aderenti all'Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori attingono nell'esercizio professionale. Ogni diritto o dovere del professionista è di vitale importanza nell'esercizio lavorativo dello stesso, e ne favorisce le competenze operative. Esso comporta per il professionista l'osservanza di ogni articolo, ed in caso di inosservanza potrebbe causare l'applicazione di determinate sanzioni disciplinari.

Il codice deontologico è redatto ai sensi dell'Articolo 2 Comma 3 della Legge 14/01/2013 n° 4 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26/01/2013.

CAPO I – DIRITTI E DOVERI GENERALI

ARTICOLO 1

Il pedagogista e l'educatore sono professionisti impegnati nel campo della progettazione educativo-pedagogica, della formazione e della rieducazione. Questi operano, singolarmente e/o congiuntamente ad altri professionisti, perseguendo quale scopo primario la tutela del diritto inalienabile all'educazione e alla formazione, di cui ogni singolo individuo è naturalmente portatore.

ARTICOLO 2

Il pedagogista e l'educatore pongono le proprie conoscenze e la propria professionalità al servizio della persona, famiglia, gruppo o comunità, dove presente la tutela di uno o più soggetti corrispondenti ai parametri dell'intervento educativo-pedagogico.

ARTICOLO 3

Il pedagogista e l'educatore, attraverso l'autonomia professionale consentita dalla Legge, rispondono direttamente degli interventi professionali attuati con i propri utenti¹, anche nel caso di conseguenze per l'equilibrio neuro-cognitivo ed educativo-comportamentale degli stessi. Ogni atto posto in essere deve essere documentabile attraverso un PEI o una relazione pedagogica scritta dal professionista che ne certifichi l'adeguata competenza nell'utilizzo delle tecniche e degli strumenti del lavoro.

¹ È anche possibile utilizzare la dicitura "clienti".



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

CAPO II – IL PEDAGOGISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

ARTICOLO 4

Il pedagogo studia l'educazione e la formazione dell'essere umano per tutto il ciclo della vita, dall'infanzia sino alla senescenza, e considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere l'aspetto comportamentale, socio-relazionale ed educativo dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale, sia esso formale, non-formale ed informale, opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e l'alterità al fine di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Il pedagogo studia l'umano e ciò che riguarda il soggetto in generale, e dunque è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Il pedagogo nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in qualità di lavoro dipendente sia in ambito pubblico che privato nel settore di propria pertinenza, ossia: sociale, sanitario e sociosanitario sia singolarmente che in équipe con altri professionisti. Può operare in qualità di libero professionista ai sensi del codice attività "889900", sia in forma autonoma che in forma associata. L'ambito di intervento del pedagogo si struttura in tre coordinate:

- Il sapere, ossia: l'ambito delle conoscenze teoriche professionali;
- Il saper fare, ossia: l'ambito delle competenze pratiche ed operative;
- Il saper essere, ossia: il metodo in cui il professionista applica il sapere ed il saper fare.

CAPO III – L'EDUCATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

ARTICOLO 5

L'educatore, in ambito sociale che sanitario, opera in qualità di Tecnico professionista sia singolarmente ai sensi del codice attività "889900" che in collaborazione con altri professionisti, in situazioni di tutela e cura di un essere umano, facilitando e sviluppando: l'integrazione sociale, l'equilibrio neuro-cognitivo, la condotta, l'aspetto ludico-ricreativo, l'aspetto scolastico, la cura di sé e l'autonomia di pensiero. L'educatore opera in dualità con l'utente e pone in essere un progetto educativo individualizzato al livello del soggetto in esame, costituendo un legame professionale di empatia incentivando le capacità individuali dello stesso e migliorando il superamento delle difficoltà di cui soffre. L'educatore studia l'umano e ciò che riguarda il soggetto in generale, e dunque è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.



CAPO IV – CARATTERISTICHE GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL PEDAGOGISTA

ARTICOLO 6

È definito pedagogo lo studioso dei processi educativi e formativi dell'essere umano, egli è un professionista di livello apicale dotato di conoscenza tecnica ed una formazione multidisciplinare in Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Antropologia e Storia. Il pedagogo si occupa della gestione di attività di orientamento scolastico e professionale, di direzione, supervisione, progettazione educativo-pedagogica, direzione ed attuazione di progetti per la formazione professionale, aggiornamento, qualificazione, selezione del personale presso enti pubblici o privati, istituzioni dello Stato, imprese pubbliche o private, attività di sperimentazione, ricerca, manualistica, di didattica, di formazione e di verifica delle competenze. Il pedagogo assume ruoli apicali nelle seguenti aree di competenza:

- Area socio-educativa e socio-assistenziale;
- Area scolastica;
- Area giuridica;
- Area privata;
- Area della Libera Professione.

CAPO V – CARATTERISTICHE GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL'EDUCATORE

ARTICOLO 7

È definito educatore il tecnico dei processi educativi e formativi dell'essere umano, egli è un professionista di livello avanzato in possesso di una comprensione critica di teorie e principi del mestiere. L'educatore si occupa di gestire attività e/o progetti tecnici e/o professionali complessi assumendosi la responsabilità della presa di decisioni autonome, o semi-autonome se affiancato da un professionista di livello apicale, in contesti di lavoro o di studio inerente singoli individui o gruppi di persone. Egli integra capacità di *problem solving* specializzate, necessarie per il contesto in cui opera e per la conoscenza e l'innovazione professionale al fine di integrare le competenze degli altri professionisti in contesti di cooperazione in équipe. L'educatore contribuisce alla crescita umana della persona, costruendo un *setting* educativo adeguato all'utenza di riferimento, rapporti dialogici spontanei (legati all'empatia in primis) e rapporti socio-professionali (scout, gruppi sportivi, educandati). La figura dell'educatore possiede due percorsi differenziati:

- Educatore Sociale, ai sensi del DM. 16/03/2007 e del DM. 233/2009, è il professionista operante in contesti di prima accoglienza per immigrati, donne in difficoltà, minori sottratti alla famiglia, educativa domiciliare, centri di aggregazione giovanile, centri



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

diurni per disabili, case di riposo, centri diurni aggregati, scuole statali e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale, libera professione².

- Educatore sanitario, ai sensi dell'Articolo 6 Comma 3 del DL. 30/12/1992 n. 502, è il professionista che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. L'educatore sanitario può operare sia in strutture sanitarie pubbliche e private che da libero professionista.

CAPO VI – ETICA PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI PEDAGOGISTA ED EDUCATORE

ARTICOLO 8

Il pedagista e l'educatore sono tenuti a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il progetto in divenire attraverso un'opportuna lettera di conferimento di incarico professionale. L'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. Il pedagista e l'educatore rispondono al proprio onorario in forma autonoma, ai sensi della Legge 04/2013, e devono sempre pretendere, pena la cessazione del rapporto col cliente, il pagamento del proprio onorario nei tempi e nelle metodologie concordate con lo stesso. La mancanza di corrispettivo economico ed una lettera d'incarico che motivi il significato di tale azione inficia la credibilità lavorativa della categoria professionale di rappresentanza sia in termini di concorrenza sleale (come lavoro in nero) e sia di un'adeguata competenza del professionista ed è sanzionabile nei termini previsti dalla Legge italiana, dalla Legge 04/2013 e dal Collegio dei Soci Fondatori di AINSPEDE.

ARTICOLO 9

Il pedagista e l'educatore evitano ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possa arrecare pregiudizio alla dignità della propria persona o alla categoria di pertinenza.

ARTICOLO 10

Ogni colloquio dovrà essere svolto in presenza, ed i rapporti umani tra professionisti ed utenti dovranno essere esclusivamente di carattere professionale per non inficiare la riuscita del percorso. Ogni incontro in presenza con un utente adulto dovrà essere circoscritto in un tempo limite di circa '45, '50 minuti.

² Stralcio degli ambiti di pertinenza. Per approfondimenti vedi: DM. 16/03/2007 e DM. 233/2009.



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

ARTICOLO 11

Il pedagista e l'educatore non invadono gli ambiti di competenza di altre figure professionali e si impegnano a segnalare ad AINSPEP ed agli organi dello Stato episodi di abusivismo professionale da parte di personale non qualificato ai ruoli di riferimento.

ARTICOLO 12

Il pedagista e l'educatore sono tenuti al segreto professionale nei riguardi dell'utenza e devono esigerlo anche da coloro con i quali collaborano e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, a informazioni private e riservate.

CAPO VII – ETICA PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI PEDAGOGISTA ED EDUCATORE VERSO GLI UTENTI

ARTICOLO 13

Sia il pedagista che l'educatore accettano il mandato professionale nei limiti delle proprie competenze, utilizzando sia individualmente che – nel caso in cui la situazione lo richieda – in équipe gli strumenti operativi teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata capacità di applicabilità. Il pedagista e l'educatore non devono suscitare nel destinatario del proprio intervento aspettative infondate e devono assumere un codice etico-morale adeguato al proprio status di professionisti, al punto di vista dell'utente ed alla situazione di riferimento.

ARTICOLO 14

Il pedagista e l'educatore organizzano i propri interventi dopo un'adeguata raccolta delle informazioni preliminari ed un altrettanto adeguato periodo di osservazione. Nel corso del rapporto professionale compiono un'analisi dei dati in proprio possesso ed il monitoraggio costante dei progressi dell'utente al fine di adeguare il percorso educativo-pedagogico sulla base delle risposte e degli stimoli ricevuti, per favorire il successo del programma individualizzato, o grupppale, in itinere.

ARTICOLO 15

Il pedagista e l'educatore prestano le proprie professionalità al fine di incentivare l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità personali dell'utente, creando le condizioni per una sua attiva e consapevole partecipazione alle diverse fasi dell'intervento professionale.

ARTICOLO 16



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

All'inizio del rapporto professionale il pedagogo e l'educatore sono tenuti a fornire all'utente chiare e dettagliate informazioni rispetto al percorso educativo-pedagogico da costruire, le finalità e le modalità applicative dello stesso. Dovranno prevedere, indicativamente, sia la data di inizio che di cessazione del rapporto professionale, strutturando un ciclo di incontri da concordare con l'utente. I professionisti sono tenuti al rispetto dell'identità dell'utente, pur non condividendone idee e stile di vita, al fine di non vincolare la libertà di espressione dello stesso.

ARTICOLO 17

L'utente ha il diritto di ricevere tutte le informazioni relative ai suoi diritti e doveri nel corso del rapporto professionale, come: costi, finalità dei questionari, finalità dei test somministratigli, compiti quotidiani, *setting* educativo consono alle sue esigenze, programmi ed intervento eventuale in collaborazione con altri professionisti. Il pedagogo e l'educatore hanno l'obbligo di richiedere preventivamente esplicito consenso allo svolgimento dell'intervento pedagogico, direttamente all'utente o da chi lo rappresenta legalmente (come nel caso di una CTU o CTP).

ARTICOLO 18

L'utente gode in tutti i termini di Legge del diritto alla privacy ed alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all'anonimato. Il pedagogo predispone tutte le misure volte alla tutela di tale diritto, imponendo il segreto professionale alla base del rapporto lavorativo in divenire. Il pedagogo e l'educatore devono avere cura del materiale riferito al proprio utente, salvaguardando sempre la sua persona. Per la registrazione dei colloqui su dispositivi audiovisivi o dispositivi video, i professionisti hanno l'obbligo del consenso da parte dell'utente (salvo disposizioni imposte dal tribunale) o dal legale rappresentante dello stesso.

CAPO VIII – ETICA PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

ARTICOLO 19

Il pedagogo e l'educatore si astengono dal dare pubblicamente su colleghi ed altre professionalità giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il pedagogo e l'educatore possono porre in essere un esposto o una denuncia per diffamazione nei riguardi del collega e darne immediata comunicazione ad AINSPEDE per tutelare la propria immagine e quella degli utenti.



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

ARTICOLO 20

Il pedagogo e l'educatore in situazioni complesse devono assumere un comportamento intellettualmente etico e chiedere il parere di un altro professionista che supporti in équipe il progetto con l'utente favorendo il successo dello stesso.

ARTICOLO 21

Il pedagogo e l'educatore collaborano in modo leale e corretto con i colleghi e gli altri professionisti; promuovono un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e salvaguardare l'equilibrio socio-psicopedagogico dell'utente.

CAPO IX – CORSI DI AGGIORNAMENTO E MASTER POST-LAUREA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

ARTICOLO 22

Il pedagogo e l'educatore devono protendere al continuo aggiornamento e perfezionamento formativo in relazione alle proprie conoscenze professionali, al fine di garantire prestazioni adeguate e di qualità.

ARTICOLO 23

Le competenze acquisite dai professionisti dovranno essere esibite nel loro curriculum vitae con l'obiettivo di arricchirne le credenziali e le capacità operative.

ARTICOLO 24

Sono definiti master, sia di primo che di secondo livello, dei percorsi formativi mirati alla crescita culturale ed operativa del professionista; i master possono rilasciare qualifiche professionali aggiuntive oppure competenze professionali di alta formazione a livello apicale, e sono rilasciati esclusivamente da università pubbliche e private. Per essere riconosciuto, il master necessita di 1500 ore di lezione (sia in presenza che in FAD) e di 60 CFU rilasciati dall'università che lo eroga.

ARTICOLO 25

Sono definiti corsi di perfezionamento (o corsi di alta formazione), dei percorsi formativi mirati alla crescita culturale ed operativa del professionista o dello studente iscritto alla facoltà di Scienze dell'Educazione; i corsi di perfezionamento rilasciano competenze professionali di alta formazione a livello avanzato e possono essere rilasciati da agenzie o associazioni formative pubbliche e private. Per essere riconosciuto, il corso di perfezionamento necessita di laboratori



Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

corrispondenti alle tematiche trattate e deve citare in oggetto la Legge dello Stato in riferimento all'offerta formativa ed alla/e categoria/e professionale/i a cui si riferisce.

CAPO X – COMPORTAMENTI SCORRETTI E SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 25

E' oggetto di sanzione disciplinare il comportamento del socio che violi il presente codice deontologico.

ARTICOLO 26

Per segnalare un comportamento scorretto da parte di un socio, è necessario scaricare il modulo di riferimento dal sito AINSPEP nella rubrica apposita, ed inviare un'e-mail dettagliata, alla cortese attenzione della segreteria nazionale, la quale dopo le opportune verifiche con una riunione straordinaria dei Soci Fondatori darà comunicazione se il comportamento ha trasgredito il codice deontologico dei pedagogisti e degli educatori, e si riserverà nel sanzionare o ammonire il soggetto che ha assunto un comportamento lesivo nei riguardi della categoria professionale di appartenenza. La risposta verrà comunicata entro il termine di 30 giorni dall'avvio della procedura.

ARTICOLO 26

Il socio trasgressore del codice deontologico ha 10 giorni di tempo dal momento dell'ammonimento o della sanzione disciplinare per presentare una risposta o una giustificazione, la quale andrà indirizzata sempre alla cortese attenzione della segreteria nazionale, e riceverà comunicazioni entro 30 giorni.

ARTICOLO 27

Il consiglio dei Soci Fondatori, al termine di un'approfondita verifica, può chiudere l'istruttoria senza comminare sanzioni o applicare le seguenti sanzioni:

- Ammonimento, comunicato al socio e alle persone coinvolte;
- Radiazione, la quale comporta la perdita a vita della qualifica di socio, la segnalazione agli organi dello Stato e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet nazionale di AINSPEP e attraverso tutti gli strumenti che l'associazione dovesse ritenere opportuni, anche in via legale, dove sarà competente il foro di Cosenza.

Il Presidente AINSPEP
Dr. Davide Piserà